



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED n. 91/13

(R.G. e Proc. Disc. P.A. n. 91/13)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 20 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del **Circolo S.I.S.A. di ACI Sant’Antonio (CT)** (**Codice FISE 1830709**) e per esso nei confronti del **Presidente**, signora **Elvira Leotta (Tessera F.I.S.E n. 007950)**,

Premesso che

- con richiesta di emissione di decreto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 15 n. 14 del vecchio Regolamento di Giustizia, depositata in data 5 settembre 2013 (inizialmente avanti al Giudice Unico Regionale Sicilia) con allegata produzione documentale, il **Circolo S.I.S.A. di ACI Sant’Antonio (CT) (Codice FISE 1830709)** e per esso il **Presidente**, signora **Elvira Leotta**, sono stati rinviati a giudizio dalla Procura Federale, per la violazione dell’articolo 3 lettera d) dell’Allegato I al Regolamento Veterinario (Codice di Condotta F.E.I. per il benessere del Cavallo) e dell’articolo 1 del Regolamento di Giustizia, avendo riscontrato *“Molti box fatiscenti e con fondo disastroso”* (cfr. doc n. 2 relazione Presidente del Collegio Giudicante) e che i box assegnati ai cavalli del Centro Ippico Caccamo si presentavano *“come strutture assemblate di vario materiale: tavole, copertura in eternit, parti di lamiera, travi. Tali strutture si presentavano precarie e*



pericolose soprattutto per l'incolumità degli animali ..." (cfr. doc. n. 1, segnalazione 4 giugno 2013, Dottor Giovanni Fratantonio);

- il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione agli incolpati e alla Procura Federale;

- all'udienza odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale si è riportato a quanto indicato nel proprio atto di incolpazione e alla propria richiesta di ammenda di Euro 1000,00. Nessuno è comparso nell'interesse del Circolo e della signora Leotta.

Rilevato che

- la Procura Federale ha richiamato gli articoli 1, 13 e 15 del vecchio Regolamento di Giustizia, applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di procedimento apertosi nel 2013;

- l'articolo 3 lettera d) del Codice di Condotta FEI è immediatamente applicabile anche ai Concorsi Ippici Nazionali FISE in quanto espressamente richiamato dall'articolo 1 dello Statuto della F.I.S.E.;

- dalla documentazione in atti e dalle indagini svolte nonché dagli accertamenti, con particolare riferimento alla segnalazione 4 giugno 2013 e alla relazione del Presidente del Collegio Giudicante (cfr. documenti nn. 1 e 2) risultano ampiamente provate le seguenti circostanze: 1) la grave precarietà della logistica e delle strutture; 2) la totale inadeguatezza dei box;

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'articolo 3 lettera d) dell'Allegato I al Regolamento Veterinario (Codice di Condotta F.E.I. per il benessere del Cavallo) e l'articolo 1. del Regolamento di Giustizia,

tenuto conto



- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento a carico del **Circolo S.I.S.A. di ACI Sant'Antonio (CT) (Codice FISE 1830709)** e per esso del

Presidente, signora **Elvira Leotta**;

- che la Procura Federale ha richiesto l'applicazione della sanzione dell'ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00) e che per le ragioni sopra esposte questo Tribunale ritiene congrua tale sanzione;

applica

al **Circolo S.I.S.A. di ACI Sant'Antonio (CT) (Codice FISE 1830709)** e per esso al **Presidente** signora **Elvira Leotta** la sanzione dell'ammenda di **Euro 1.000,00 (mille/00)**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai predetti incolpati, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 20 luglio 2015.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to. Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica